Procedura aperta, ai sensi del d. lgs. 50/2016,
per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG: 8087333650

CONTRATTO

TRA

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito anche Istituto), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via del Quirinale, n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato dal Consigliere xxxxxxxxxxxxxxxxx

E

xxxxxxxxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxx, rappresentata da xxxxxxxxxxxxxx, in qualità di xxxxxxxxxxx, regolarmente autorizzato alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.

PREMESSO CHE

a. l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS (CIG 8087333650);
b. l'impresa, ha formulato, sulla base del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e dello Schema di Contratto, un'Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria della procedura, come da comunicazione dell'Istituto del ……..;
c. l'impresa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della fornitura, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della relativa procedura di gara nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
d. l'impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto con le modalità previste dalla legge di gara, definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
e. l'impresa ha presentato, anche ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e delle norme di gara, ivi compresa la documentazione relativa alla prestazione, a garanzia degli impegni contrattuali, della cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa definitiva, rilasciata a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 c.c., con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Istituto e con efficacia oltre il termine dell'obbligazione principale, secondo l'espressa previsione dell'art. 1957 c.c., per la regolamentazione della quale si richiama all'art. 13 del presente contratto nei modi e nelle misure di legge.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate, con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Valore della premessa e degli allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da Offerta, Capitolato tecnico, Disciplinare di gara, Schema di Contratto e ogni altro documento citato nella premessa.
2. In caso di discordanza tra il presente Contratto e gli altri atti inerenti la gara prevarrà la clausola più favorevole per l'Istituto.

Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Art. 2
Oggetto del Contratto

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura infortuni professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

Art. 3
Durata

1. La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con effetto dalle ore 00.00 del _____ e scadenza alle ore 24.00 del _____, con scadenze annuali intermedie al _____ di ciascun anno, e non è prorogabile, salvo quanto previsto all'art. 1 del Capitolato Tecnico.

Art. 4
Oneri specifici a carico dell'impresa

1. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 15 del presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.

Art. 5
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. L'impresa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
   - a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo

carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art.15. L'impresa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea;
- secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
- secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.

2. L'impresa si obbliga ad avvalersi dei mezzi, beni e servizi idonei ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto.
3. L'impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 6
Obblighi dell'impresa nei confronti del proprio personale

1. L'impresa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa, ciò anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. L'impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche di uno degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'IVASS, previa comunicazione all'impresa delle inadempienze segnalate dall'Istituto competente, si riserva di effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfettaria pari al 10% dell'importo complessivo. Il predetto importo sarà corrisposto, senza che l'impresa possa pretendere alcunché per la mancata tempestiva erogazione, quando l'Istituto competente avrà dichiarato la regolarizzazione.
6. L'impresa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
7. L'impresa solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell'Istituto e/o di terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni del presente Contratto.

Art. 7
Obblighi di segretezza e di riservatezza

1. L'impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell'offerta e/o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali:

- a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione;
- a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
- a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.

2. L'impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.
3. L'impresa si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dagli artt. 622 e 623 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Art. 8
Responsabile del Servizio

1. L'impresa designa quale "Responsabile del Servizio" il/la sig./sig.ra _____.
2. Il Responsabile del Servizio ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione del servizio appaltato ed è il referente unico per l'Istituto per ogni questione afferente lo svolgimento e la corretta esecuzione del servizio stesso.
3. L'impresa designa quali componenti del *Team* amministrativo/liquidativo dedicato alla gestione del presente contratto, eventualmente offerto in sede di gara, i sotto indicati nominativi:
    a. sig./sig.ra _____;
    b. sig./sig.ra _____.

Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI

Art. 9
Responsabilità

1. L'impresa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Art. 10
Brevetti e diritti d'autore

1. L'impresa assume ogni responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, si sia avvalsa, senza previa ed adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (*hardware* e *software*) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Istituto azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, L'impresa manleverà e terrà indenne l'Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Istituto.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c., salvo che l'impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e

dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.

4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 11
Penali

1. L'impresa riconosce all'Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità di seguito indicate:
   a. fino a euro 20.000,00 (ventimila euro) in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 7 del presente Contratto;
   b. una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in caso di ritardo ingiustificato rispetto ai termini previsti nel suddetto Capitolato Tecnico o a quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di gara:
      b.1. nella comunicazione di cui all'art. 23, comma 2, del Capitolato Tecnico;
      b.2. nell'invio della richiesta di cui all'art. 23, comma 3, del Capitolato Tecnico;
      b.3. nel pagamento di ciascun indennizzo o nel rimborso delle spese mediche rispetto ai termini previsti dall'art. 28 del Capitolato Tecnico;
   c. fino a euro 10.000,00 (diecimila) in caso di mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di gara in relazione alla proposta tecnica organizzativa per la gestione del contratto;
   d. fino a euro 5.000,00 (cinquemila), in caso di mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di gara in relazione alla disponibilità di un Portale per i servizi via web dedicato all'inserimento della richiesta di indennizzo e a monitorarne l'istruttoria.
2. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà all'impresa, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione via PEC sui singoli aspetti riscontrati.
3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall'impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
5. L'Istituto potrà applicare all'impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 12
Cauzione

1. La cauzione di cui alla lettera e) della premessa, s'intende prestata dall'impresa a garanzia di tutte obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti

nei confronti dell'impresa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

3. In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalsa, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stessa, la quale, in caso d'inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO

Art. 13
Controlli dell'Istituto

1. È riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche periodici e a campione, sull'osservanza da parte dell'impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. A tal fine l'impresa è tenuta a prestare la massima collaborazione, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

Art. 14
Verifiche di conformità

1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifiche di regolare esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Istituto.
2. Le verifiche avranno ad oggetto l'accertamento della rispondenza della polizza emessa dall'impresa ai requisiti esposti nel Capitolato Tecnico. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico determinerà l'esito negativo delle verifiche.
3. In caso di esito negativo, la verifica potrà essere ripetuta entro e non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla data della prima verifica. Qualora, trascorsi tali 10 giorni, la verifica, risulti ancora negativa, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa via PEC.
4. Il Responsabile del Servizio designato dall'impresa potrà presenziare alle operazioni di verifica.
5. Delle operazioni di verifica è redatto apposito verbale.

Art. 15
Importo contrattuale

1. Per il servizio assicurativo oggetto del presente Contratto l'Istituto corrisponderà all'impresa l'importo complessivo presunto annuale di euro _____, calcolato moltiplicando il tasso di premio lordo del _____ ‰ all'ammontare globale delle retribuzioni annue di riferimento pari a euro 30.000.000,00.
2. Il predetto corrispettivo si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.
3. Tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'impresa.
4. Il suddetto il tasso di premio lordo dal quale si determina l'importo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, facendosi carico l'impresa di ogni relativo rischio e/o alea.

5. L'impresa assicura che il tasso di premio lordo offerto nel presente Contratto non è superiore a quello che ha praticato, per servizi analoghi per quantità e qualità, al suo migliore cliente, pubblico o privato in ambito nazionale.

Art. 16
Modalità di pagamento

1. Il pagamento del premio annuale, determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 15, verrà effettuato nel termine previsto dal Capitolato.
2. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016.
3. La liquidazione del corrispettivo è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
4. L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 17
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'impresa le spese di bollo, tutti gli altri oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.
2. Le prestazioni di cui al presente contratto non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI

Art. 18
Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti

1. L'esecuzione dei servizi non potrà essere affidata in subappalto.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 106 d.lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
3. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 106 del d. lgs. 50/2016 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi e divieti di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, con comunicazione inviata a mezzo PEC, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 19
Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione

1. L'Istituto si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per

l'impresa diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subìti dall'IVASS e il diritto della stessa di escutere la cauzione di cui all'articolo 12, nel caso si verifichino inadempimenti contrattuali che comportino complessivamente l'applicazione di penali per un importo superiore al dieci per cento dell'importo complessivo del presente contratto.

2. In caso d'inadempimento dell'impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dall'Istituto per porre fine all'inadempimento, quest'ultimo potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto e incamerare la cauzione, procedendo all'esecuzione in danno dell'impresa, salvo rimanendo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto:
   - le ipotesi di risoluzione di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016;
   - il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010.
4. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Istituto, da comunicarsi via PEC.
5. Restano salve le ipotesi di risoluzione e/o di recesso espressamente previste dal presente Contratto.

Art. 20
Informativa sulla privacy

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati dell'impresa si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara citato in premessa. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali inerenti all'esecuzione del presente Contratto, si rinvia al documento allegato 1 al presente Contratto "Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR")".

Roma, lì

L'IVASS **L'impresa**

_____ _____

Dichiarazione dell'impresa annessa al Contratto

Il sottoscritto xxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di xxxxxxxxxxx, dichiara per conto dell'impresa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

Articolo 4;

Articolo 5;

Articolo 6;

Articolo 7;

Articolo 9;

Articolo 10;

Articolo 11;

Articolo 12;

Articolo 13;

Articolo 14;

Articolo 15;

Articolo 16;

Articolo 17;

Articolo 18;

Articolo 19.

L'impresa

_____

Allegato 1

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR")

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito "IVASS" o "Istituto") ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato da _____

e

L'impresa _____, (di seguito "Impresa"), con sede legale in _____ (__) Via_____, codice fiscale _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale._____, in qualità di _____, regolarmente autorizzato/a, in virtù del mandato conferitogli, alla stipula della presente dichiarazione per il regolamento della attività che comportano il trattamento dei dati personali inerenti all'esecuzione del contratto n. _____ CIG n. _____ convengono quanto segue in materia di trattamento dei dati personali:

Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ("Normativa in materia di protezione dei Dati Personali"), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.
Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR").
Il Fornitore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto ad agire nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dati personali. L'utilizzo dei dati personali acquisiti deve avvenire per le esclusive finalità previste dal contratto. I dati medesimi sono conservati presso il Titolare del trattamento non oltre il periodo di efficacia del contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti
In particolare, il Fornitore:

- garantisce di manlevare e tenere indenne IVASS da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Gli impegni derivanti dalla presente dichiarazione resteranno validi anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente contratto.

L'IVASS **L'Impresa**